



PROVINCIA DI MANTOVA
SEGRETERIA GENERALE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa").

Il Sottoscritto GHIDORZI ALBERTO, residente in [REDACTED], cell. [REDACTED]
[REDACTED] e-mail alberto.ghidorzi@gmail.com pec (posta elettronica certificata)
alberto.ghidorzi@ingpec.eu

- pensionato dal 28/02/2008,

- ingegnere libero professionista nel campo energetico - ambientale dal 01/04/2008,

- Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di AS RETIGAS srl (controllata dal Gruppo AIMAG SpA, Società di servizi pubblici locali con sede in Mirandola) dal 28/04/2021,

a conoscenza delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o esibizione di atto falso o contenente dati falsi ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445,

in relazione alla deliberazione del Consiglio Provinciale numero _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, che determina gli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni,
per la nomina ad Amministratore Unico della società AGIRE srl avvenuta nell'assemblea ordinaria del 30 giugno 2020, come da verbale allegato:

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

1. di possedere la cittadinanza italiana o di altro stato membro dell'Unione Europea;
2. di godere dei diritti civili e politici e pertanto non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
3. di possedere i requisiti per essere eletti consiglieri comunali, se cittadini italiani, oppure avere i requisiti per essere eletti nelle rispettive assemblee degli stati membri dell'Unione;
4. di non trovarsi in una delle cause ostative alla candidatura a Consigliere Provinciale di cui all'articolo 10 comma 1 del Dlgs 31-12-2012 n. 235 "incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali", o in una delle cause di sospensione o decadenza di diritto di cui all'articolo 11 del medesimo decreto (**vedi nota in calce *1**) e non avere procedimenti penali in corso per reati contro il patrimonio o contro la pubblica amministrazione (da intendersi come situazione derivante da rinvio a giudizio) e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione e sicurezza;
5. di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera d), e commi da 2 a 7 del Dlgs n. 39/2013 "inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione" (**vedi nota in calce**2**);

6. di non trovarsi in una delle cause di incompatibilità previste dall'art. 9 comma 1 del Dlgs n. 39/2013 (vedi nota in calce ***3) "incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali" o in una delle cause di inconferibilità di cui all'art. 7 comma 2 del Dlgs n. 39/2013 "inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale" (vedi nota in calce****4);
7. di non svolgere attività professionali/ imprenditoriali incompatibili o configgenti con gli scopi e gli interessi dell'istituzione per cui si propone la propria candidatura;
8. di non avere motivi di conflitto in atto con la Provincia di Mantova e con l'istituzione per il quale ci si candidi;
9. di non essere stato destituito o dispensato da un impiego precedente espletato in una pubblica amministrazione, nonché essere decaduto da un precedente impiego;
10. di non trovarsi in uno stato di interdizione, inabilitazione o fallimento fino alla sentenza di riabilitazione, o essere stato condannato a una pena che comporta l'interdizione anche temporanea ai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
11. di non trovarsi nella condizione di coniuge, ascendente, discendente, parente e affine fino al terzo grado civile del Presidente della Provincia;
12. di non trovarsi nella condizione di affine o parente entro il quarto grado con amministratori o dirigenti dell'istituzione in cui ci si candidi;
13. in caso di nomine in aziende/società, non essere titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese che esercitano attività concorrenti o comunque connesse con i servizi per i quali l'azienda o la società sono costituite, operanti nel medesimo territorio;
14. non essere stato oggetto di revoca della nomina o designazione da parte della Provincia di Mantova per motivate ragioni.

SI OBBLIGA

- ad impegnarsi a svolgere i compiti connessi con la nomina/designazione in coerenza con gli indirizzi programmatici della Provincia.
- a conformarsi alle linee programmatiche di mandato e ad ogni altro atto di indirizzo adottato o che le verranno comunicati successivamente;
- ad assumere l'obbligo di relazione e di informazione rispetto all'attività dell'ente in cui si è nominati;
- a fornire in qualsiasi momento informazioni, dati, relazioni al Presidente, o ai Dirigenti di riferimento competenti, negli ambiti di intervento dell'ente.

Il conferimento delle cariche a favore di lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza è consentito esclusivamente a titolo gratuito secondo le previsioni dell'art. 5, comma 9 del D.l. n. 95/2012 convertito nella l.n. 135/2012 (vedi nota in calce *****5).

Luogo li 30/05/2022

Firma del dichiarante


.....

Si allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità qualora l'attestazione non venga firmata digitalmente

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 e seguenti DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
(Regolamento UE 2016/679)**

La Provincia di Mantova, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, La informa di quanto segue:

a) Finalità e base giuridica

I dati personali a lei richiesti nel presente modulo sono trattati per tutti gli adempimenti connessi alla procedura cui si riferiscono e nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa in materia.

Gli eventuali dati sensibili raccolti sono trattati secondo le modalità specificate nel regolamento per il trattamento dei dati sensibili della Provincia di Mantova, adottato con deliberazione di Consiglio n. 42 del 23/11/2005, scheda numero 3, pubblicato sul sito web dell'ente sotto la rubrica atti ufficiali: "statuto e regolamenti".

b) Natura facoltativa o obbligatoria del conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è, in linea generale, obbligatorio in quanto necessario ai fini dello svolgimento dei compiti e funzioni che la normativa attribuisce alla Provincia di Mantova, con la conseguenza che l'eventuale rifiuto determina l'impossibilità per l'Ente di assolvere ai propri compiti istituzionali.

c) Oggetto dell'attività di trattamento

Il trattamento riguarda le seguenti categorie di attività: raccolta, archiviazione, registrazione e elaborazione tramite supporti informatici e/o cartacei, comunicazione al personale dipendente dell'Area organizzativa della Provinciale di Mantova coinvolto nel procedimento e incaricato del relativo trattamento.

d) Modalità di trattamento

Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento.

Il trattamento è effettuato con modalità in parte automatizzate e in parte manuali, comprende le operazioni o complesso di operazioni necessarie (raccolta, archiviazione informatica e cartacea, elaborazione, comunicazione ed eventuale pubblicazione) per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto a).

e) Eventuale esistenza di processi decisionali automatizzati (es. profilazione)

Si precisa che il trattamento dei Suoi dati personali non comporta, salvo diversa specifica informativa che le sarà eventualmente trasmessa successivamente, alcuna decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione.

f) Misure di sicurezza

I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale.

I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

g) Comunicazione e diffusione

I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni all'Ente, quando ciò sia richiesto dalla normativa di riferimento.

I dati potranno anche essere comunicati a:

- ad altri soggetti pubblici che li richiederanno e siano espressamente autorizzati a trattarli (più in specifico, siano autorizzati da norme di legge o di regolamento o comunque ne abbiano necessità per finalità istituzionali) e/o
- ulteriori soggetti anche privati che siano legittimati a conoscerli in base a specifiche norme di legge, di regolamento o contrattuali (ad esempio, ai sensi della legge n. 241/1990 sul diritto di accesso ai documenti amministrativi o ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 sul diritto di accesso civico o delle altre normative di settore che disciplinano il diritto di accesso a dati e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, soggetti terzi che trattano in dati in nome e per conto dell'ente in forza di un contratto di servizi/lavori o forniture o di prestazione professionale) ma non siano individuabili allo stato attuale del trattamento.

Dei Suoi dati potranno venire a conoscenza il coordinatore degli incaricati di trattamento dell'Area organizzativa di competenza che tratta i Suoi dati (Dirigente dei servizi di Staff, Segretario Generale della Provincia di Mantova) e/o gli altri incaricati di trattamento che, sempre per fini istituzionali, debbano successivamente conoscerli per compiti inerenti al loro ufficio.

La diffusione dei Suoi dati personali (intesa come la conoscenza da parte di soggetti indeterminati) avverrà solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013

“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”).

In particolare La informiamo che ai sensi dell'articolo 20 del Dlgs n. 39/2013

- Per ogni incarico, l'interessato è obbligato a rendere la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità previste nel decreto legislativo n. 39/2013;
- Nel corso dell'incarico l'interessato sarà tenuto a presentare all'amministrazione conferente una dichiarazione annuale sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità previste dallo stesso decreto legislativo n. 39/2013 (art. 20 comma 2);
- La presente dichiarazione e quelle successivamente prodotte, saranno pubblicate sul sito istituzionale della Provincia di Mantova (art. 20 comma 3 del Dlgs n. 39/2013).
- La dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia della nomina.

La diffusione degli eventuali dati sensibili nonché di dati giudiziari da Lei forniti non è ammessa.

h) Eventuale trasferimento dati ad un paese terzo

Si precisa che non è previsto, salvo diversa specifica informativa che Le verrà eventualmente trasmessa, alcun trasferimento dei Suoi dati personali a un Paese Terzo.

i) Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte in relazione all'obbligo di conservazione previsto per legge per i documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione.

l) Diritti dell'interessato

In qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.

A tal fine può rivolgersi a:

Provincia di Mantova, Dirigente Responsabile Servizi di Staff, in persona del Segretario Generale, coordinatore degli incaricati del trattamento dei servizi della segreteria generale, domiciliato presso la sede della Provincia, in Via Principe Amedeo 30/32, email maurizio.sacchi@provincia.mantova.it, numero di contatto 0376-204221 e/o all'incaricato del trattamento, Cristina Paparella, responsabile del servizio affari generali e supporto tecnico amministrativo agli enti locali, email cristina.paparella@provincia.mantova.it.

Società AGIRE srl, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, Direttore Generale Francesco Dugoni email: dugoni@agirenet.it

Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del Regolamento UE 2016/679 per la Provincia di Mantova è la società QUALIFICA GROUP SRL nella persona del legale rappresentante dott. Enrico Ferrante, contattabile all'indirizzo e-mail: provinciamantovagdpr@qualificagroup.it

m) Diritto di proporre reclamo

In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del Regolamento stesso l'interessato può proporre un eventuale reclamo all'Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

n) Titolare del trattamento

Il Titolare del Trattamento è la Provincia di Mantova, con sede in Mantova, Via Principe Amedeo 30/32.

ATTENZIONE:

Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, **comporta l'inconferibilità di qualsiasi incarico previsto dal decreto legislativo n. 39/2013 per un periodo di 5 anni (art. 20 comma 5 Dlgs n. 39/2013).**

Nota *1

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 235

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Art. 10 Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

In vigore dal 5 gennaio 2013

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'[articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'[articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), o per un delitto di cui all'[articolo 73](#) del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'[articolo 4, comma 1, lettere a\) e b\), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#).

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) della giunta provinciale o **del presidente**, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente.

Art. 11 Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità'

1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 10: a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettera a), b) e c); b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo; c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale. 3. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono

computati al fine della verifica del numero legale, ne' per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. 4. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto. 5. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina. 6. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorche' con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina. 7. Chi ricopre una delle cariche indicate all'articolo 10, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione. 8. Quando, in relazione a fatti o attivita' comunque riguardanti gli enti di cui all'articolo 10, l'autorita' giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi e' la necessita' di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto puo' accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi. 9. Copie dei provvedimenti di cui al comma 8 sono trasmesse al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 110, e successive modificazioni

Nota2**

DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2013, n. 39

Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1 commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190

Capo II

Inconferibilita' di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

Art. 3 *Inconferibilita' di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione*

In vigore dal 4 maggio 2013

1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale*, non possono essere attribuiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilita' di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilita' ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilita' degli incarichi ha la durata di 5 anni.

3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilita' ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilita' ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilita' ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilita', possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. È in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi

economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconfiribilità dell'incarico.

5. La situazione di inconfiribilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.

6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconfiribilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.

7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna.

*** reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:**

"Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione"

Si tratta dei seguenti reati:

- 314 peculato
- 315 malversazione a danno di privati
- 316 peculato mediante profitto dell'errore altrui
- 316 bis malversazione a danno dello stato
- 316 ter indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
- 317 concussione
- 317 bis pene accessorie
- 318 corruzione per l'esercizio della funzione
- 319 corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- 319 bis circostanze aggravanti
- 319 ter corruzione in atti giudiziari
- 319 quater induzione indebita a dare o promettere utilità
- 320 corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- 321 pene per il corruttore
- 322 istigazione alla corruzione
- 322 bis peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della corte penale internazionale o di organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri
- 322 ter confisca
- 323 abuso d'ufficio
- 323 bis circostanza attenuante
- 324 interesse privato in atti d'ufficio
- 325 utilizzazioni di invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio
- 326 rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio
- 327 eccitamento al dispregio e incitamento al vilipendio delle istituzioni, delle leggi e degli atti delle autorità
- 328 rifiuto di atti d'ufficio- omissione
- 329 rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica
- 330 abbandono collettivo di uffici pubblici, impieghi, servizi o lavoro
- 331 interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità
- 332 omissione di doveri d'ufficio in occasione di abbandono di doveri d'ufficio o di interruzione di un pubblico servizio
- 333 abbandono individuale di un pubblico ufficio servizio o lavoro
- 334 sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa

Nota*3**

DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2013, n. 39

Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1 commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190

Capo V

Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché lo svolgimento di attività professionale ⁽²⁾

Art. 9 *Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali ⁽³⁾*

In vigore dal 4 maggio 2013

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

Nota**4**

DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2013, n. 39

Capo IV

Inconferibilità di incarichi a componenti di organi di indirizzo politico

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1 commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190

Art. 7 *Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale*

omissis

2. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione; b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a); c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale; **d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.**

1. Non trovarsi in una delle cause ostative alla candidatura a Consigliere Provinciale di cui all'articolo 10 comma 1 del Dlgs 31-12-2012 n. 235 "incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali", o in una delle cause di sospensione o decadenza di diritto di cui all'articolo 11 del medesimo decreto (vedi nota in calce *1) e non avere procedimenti penali in corso per reati contro il patrimonio o contro la pubblica amministrazione e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione e sicurezza;
2. Non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera d), e commi da 2 a 7 del Dlgs n. 39/2013 "inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione" (vedi nota in calce **2)
3. Non trovarsi in una delle cause di incompatibilità previste dall'art. 9 comma 1 del Dlgs n. 39/2013 (vedi nota in calce ***3) "incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali" o in una delle cause di inconferibilità di cui all'art. 7 comma 2 del Dlgs n. 39/2013 "inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale" (vedi nota in calce ****4) .
4. Non svolgere attività professionali imprenditoriali incompatibili o configgenti con gli scopi e gli interessi dell'ente, azienda istituzione in cui si viene nominati;

5. Non avere motivi di conflitto in atto con la Provincia di Mantova e con l'ente per il quale ci si candidi;
6. Non essere stato destituito o dispensato da un impiego precedente espletato in una pubblica amministrazione, nonché essere decaduto da un precedente impiego;
7. Non trovarsi in uno stato di interdizione, inabilitazione o fallimento fino alla sentenza di riabilitazione, o essere stato condannato a una pena che comporta l'interdizione anche temporanea ai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
8. Non trovarsi nella condizione di coniuge, ascendente, discendente, parente e affine fino al terzo grado civile del Presidente della Provincia.
9. Non trovarsi nella condizione di affine o parente entro il quarto grado con amministratori o dirigenti di aziende enti e istituzioni in cui ci si candidi.

Nota ***5:**

Decreto legge 6-7-2012 n. 95

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario

Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni

E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia.

A.G.I.R.E.

Agenzia per la Gestione Intelligente delle Risorse Energetiche S.r.l.

Sede Legale in Piazza Sordello, 43 - 46100 Mantova

Capitale Sociale Euro 28.900,00 i.v. – P. IVA, C. Fiscale e Iscr. Registro Imprese 02156850204

N. Iscrizione R.E.A. 228960

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2020 il giorno 30 del mese di giugno alle ore 10.00 in videoconferenza, in seconda convocazione, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci di A.G.I.R.E. – Agenzia per la Gestione Intelligente delle Risorse Energetiche S.r.l.

A termini di statuto assume la presidenza il Sig. Alberto Ghidorzi, in qualità di Amministratore Unico di A.G.I.R.E., il quale dà atto di quanto segue.

L'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto.

Sono presenti in proprio o rappresentati con regolare delega scritta i seguenti Soci:

- Provincia di Mantova, quota pari al 100% del capitale sociale nella persona del Presidente della Provincia di Mantova, Beniamino Morselli.

È presente, oltre all'Amministratore Unico, anche il Direttore di A.G.I.R.E., Dott. Francesco Dugoni.

Terminate le suddette verifiche, il Presidente dichiara validamente costituita l'odierna seduta e, con il consenso dell'Assemblea, chiede al sig. Michelangelo Foroncelli di svolgere le funzioni di Segretario.

Quindi il Presidente passa ad illustrare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni dell'Amministratore Unico e del Direttore;
2. Approvazione Bilancio di Esercizio 2019;
3. Azioni da intraprendere nei confronti di società morose a seguito dell'emissione di decreti ingiuntivi;
4. Nomina del Revisore;
5. Nomina Amministratore Unico;
6. Varie ed eventuali.

In merito al primo e secondo punto dell'ordine del giorno il Presidente illustra i contenuti della Relazione inserita nella nota integrativa al bilancio dell'esercizio 2019. Nel corso dell'anno l'attività si è concentrata sul servizio di verifica degli impianti termici svolto su incarico della Provincia di Mantova, arrivando ad un assestamento della gestione tecnico-economica, ed informa della possibilità, in fase di concretizzazione, di gestire il servizio di verifica degli impianti termici anche per conto del Comune di Mantova. Il Direttore informa che sono stati raggiunti gli obiettivi fissati nel Contratto con un sensibile incremento delle attività svolte. In particolare, l'individuazione e la segnalazione agli Enti preposti di 439 impianti pericolosi. È stato dato anche nuovo impulso alla collaborazione con installatori e manutentori nel fornire supporto tecnico utile per l'attività legata alla gestione del catasto degli impianti termici: in questo modo è stato anche possibile mettere in luce le irregolarità normative presenti presso alcuni Soggetti. Tutto questo ha rafforzato l'immagine di attenzione all'ambiente ed alla sicurezza che deriva dall'attività di controllo. L'emergenza covid_19 ha influito sull'attività aziendale ma si confida di poter recuperare nel prosieguo dell'esercizio. Il Presidente passa poi alla illustrazione del prospetto di bilancio, analizzando la composizione delle principali voci che lo compongono e delle variazioni che sono intervenute rispetto all'esercizio precedente, evidenziando l'utile finale di euro 6.662,00, in aumento rispetto al 2018. Terminata l'esposizione dichiara aperta la discussione. Il Presidente della Provincia di Mantova che si complimenta per le attività svolte e dichiara la propria soddisfazione. Evidenzia i risultati positivi anche nel contenimento e razionalizzazione dei costi, i buoni risultati di bilancio, frutto del lavoro svolto dall'Agenzia. Auspica che A.G.I.R.E. possa ampliare l'attività aziendale, anche nel settore dei progetti europei nei campi energetico-ambientale, ponendolo come obiettivo dell'Ente che presiede. Auspica che questo obiettivo possa trovare condiviso anche il Comune di Mantova, con il quale intende avviare una collaborazione per lo svolgimento del servizio di controllo degli impianti termici, da affidare all'Agenzia. Al termine della discussione, viene posto in votazione il punto all'ordine del giorno che viene approvato, con accantonamento dell'utile come proposto.

Passando alla trattazione del terzo punto dell'ordine del giorno, l'Amministratore Unico informa delle azioni intraprese per il recupero forzoso dei crediti vantati verso Mantova Energia (Socio di A.G.I.R.E. scarl) per quote sociali non corrisposte e verso la società Renovo Bioenergy Srl per il mancato pagamento di una fattura emessa a fronte di servizi svolti. In particolare evidenzia come, dopo i ripetuti solleciti, anche i decreti ingiuntivi non siano stati opposti divenendo esecutivi. A questo punto è possibile intraprendere azioni esecutive, anche se si ritiene opportuna una valutazione preliminare dei costi necessari in relazione alla effettiva possibilità di recuperare le somme in parola. Il Presidente Morselli ritiene necessario procedere ad una attenta valutazione delle situazioni analizzate, raccogliendo informazioni su quali siano i costi per eventuali azioni forzose di recupero, anche se va data priorità ad evitare possibili rischi di responsabilità per il Socio e per gli Amministratori. Suggerisce comunque di contattare l'ex socio Mantova Energia, per valutare una possibile transazione anche al ribasso. L'Amministratore Unico Ghidorzi raccoglie le indicazioni ricevute facendosi carico di procedere secondo le linee indicate dal Socio.

In merito al quarto punto dell'ordine del giorno relativamente alla nomina del Revisore, il Socio decide di rinviare il punto ad una prossima Assemblea.

In merito al quinto punto dell'ordine del giorno, il Presidente informa il Socio che, con l'adempimento odierno cessa il mandato di Amministratore Unico conferito dai Soci e, ringraziando per la fiducia accordata, invita a deliberare in merito con la nomina del nuovo Amministratore Unico. Il Presidente Morselli ringrazia l'ing. Alberto Ghidorzi per la preziosa opera svolta a favore di A.G.I.R.E. e, vista la disponibilità manifestata nel corso degli anni, l'esperienza maturata e i risultati ottenuti, lo invita a proseguire nel suo incarico per un ulteriore triennio. L'ing. Alberto Ghidorzi si dichiara disponibile e pronto a proseguire l'attività fin qui svolta. Il Socio delibera di nominare il Sig. Alberto Ghidorzi, nato a Mantova (MN) il 09/02/1950, ivi residente in via Corridoni 64, il quale accetta la carica di Amministratore Unico della Società. L'Amministratore Unico rimarrà in carica per un triennio e comunque fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2022.

In merito all'ultimo punto all'ordine del giorno, il Presidente Morselli ribadisce l'importanza che A.G.I.R.E. prosegua nella sua attività, estendendo il campo d'azione ad altri settori.

Il Presidente chiede se vi siano argomenti non previsti che il Socio voglia trattare o approfondire: quindi, null'altro essendovi a deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11,10.

Il Segretario

Il Presidente

Michelangelo Foroncelli

Alberto Ghidorzi